

Tribunale Bari, 04/10/2016, n. 4968

In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista-cliente necessita, sicuramente, di una protezione specifica in base anche alla considerazione che l'attività bancaria è considerata attività professionale nello svolgimento della quale la mancanza di diligenza fonda una responsabilità da status. In altre parole la banca è tenuta ad una diligenza professionale, soggettivamente qualificata, nell'adempimento del mandato all'incasso né, il comportamento del pubblico ufficiale (nel caso di protesto poi rivelatosi illegittimo) vale ad interrompere il nesso di causalità. In un rapporto fiduciario-privatistico, come quello tra istituto di credito e cliente trova spazio, pertanto, il principio di buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c., tra le parti che, anche ex art. 1710 c.c., porta a configurare in capo alla banca-mandataria un dovere di collaborazione, che impone alla medesima di effettuare a favore del cliente tutte le verifiche del caso.